



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 04/04/2025

Numero Registro Dipartimento 568

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4906 DEL 04/04/2025

Oggetto: SEDE FARMACEUTICA N. 1 DEL COMUNE DI GROTTERIA (RC) – DICHIARAZIONE DI DECADENZA DALLA TITOLARITA' EX ART. 113, COMMA 1, LETT. E) R.D. N. 1265/1934 (T.U. LL.SS.)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- il R.D. n.1265/34 (T.U.LL.SS);
- la legge n. 475/1968 e ss.mm.ii. ad oggetto: “*Norme concernenti il Servizio farmaceutico*”;
- la Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. ad oggetto: “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- la L.R. 13.05.1996 n. 7 “*Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale*” e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.08.2002, n. 34, “*Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali*” e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*”;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: “*Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.*”;
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante “*Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i.*” approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell’8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento “*Salute e Welfare*”, in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante “*Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità*”;
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante “*Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’articolo 4, comma 7 e dell’articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità)*”;
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante “*Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025*” e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 recante: “*Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027*”;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l’incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento “*Salute e Welfare*” della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

PREMESSO CHE:

- la pianta organica delle farmacie del Comune di Grotteria (RC), pubblicata sul BUR della Regione Calabria n. 4, Parte I e II del 16/01/1991, prevede due sedi farmaceutiche, la sede n. 1, originariamente così descritta: “*Centro abitato*” e la sede n. 2, originariamente così descritta: “*Territorio del Comune ad ovest del fiume Torbido*”;

- con decreto dirigenziale n. 16425 del 30.12.2011 si è provveduto a riconoscere il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica n. 1 del Comune di Grotteria (RC), nonché il trasferimento della proprietà dell’azienda commerciale che vi è connessa, all’epoca corrente alla via Gramsci, dalla dott.ssa F. E. C. P., già titolare della sopracitata sede farmaceutica giusta Decreto del Medico Provinciale di Reggio Calabria n. 26863 del 22 gennaio 1959, in capo alla dott.ssa S. A. M., farmacista iscritta all’Ordine Provinciale di Reggio Calabria, con la denominazione di “*Farmacia A. della Dott.ssa A. M. S.*”;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 24 ottobre 2012, prot. n. 6461 del 30 ottobre 2012, il Comune di Grotteria approvava una nuova perimetrazione delle due sedi farmaceutiche previste dalla pianta organica ed ubicate nel territorio comunale, incrementando l’utenza della farmacia afferente la prima sede con l’attribuzione della contrada “*Grotteria Mare*”, in precedenza ricompresa nel territorio della seconda sede; più

precisamente, nei revisionare la pianta organica delle sedi farmaceutiche ricadenti nel proprio territorio, il Comune di Grotteria inseriva la frazione di "Grotteria Mare" nell'ambito territoriale di afferenza della 1^a sede farmaceutica, istituita con il criterio demografico ed ubicata in Grotteria Centro;

- a seguito della richiamata D.C.C. n. 28/2012 i confini delle due sedi farmaceutiche previste nella pianta organica del Comune di Grotteria risultavano essere i seguenti:

- 1^a sede: Grotteria Centro e Grotteria Mare;
- 2^a sede: Territorio del Comune ad ovest del fiume Torbido con esclusione di Grotteria Mare;

- la dott.ssa A. M. S., in qualità di titolare della farmacia afferente la prima sede farmaceutica, con istanze del 26 maggio 2017 e del 16 ottobre 2017, acquisite agli atti del Comune di Grotteria rispettivamente con prot. n. 3869 del 26 maggio 2017 e prot. 7236 del 16 ottobre 2017, nel perseguimento di una scelta aziendale protesa all'ampliamento del servizio reso, richiedeva al Comune il nulla-osta al trasferimento della farmacia nella contrada Grotteria Mare, all'epoca ricompresa nel perimetro della 1^a sede farmaceutica, di propria titolarità, prevedendo di lasciare nel centro storico l'esercizio esistente quale dispensario autorizzato;

- la Giunta del Comune di Grotteria, con deliberazione n. 34 del 16 ottobre 2017, resa immediatamente eseguibile e pubblicata in data 28 dicembre 2017 con prot. n. 8801, statuiva di concedere il richiesto nulla-osta al trasferimento, subordinando tuttavia l'autorizzazione comunale << *alla condizione che sia garantito il dispensario farmaceutico al servizio della cittadinanza residente in Grotteria centro, e che per tale servizio ne venga garantita la fruibilità per almeno quattro giorni alla settimana, secondo un calendario concordato con l'amministrazione comunale* >>;

- la predetta deliberazione veniva integrata dalla successiva deliberazione di Giunta n. 1 del 5 gennaio 2018 - prot. n. 435 del 19 gennaio 2018, con cui il Comune di Grotteria formalizzava alla Regione Calabria la richiesta di istituzione di un dispensario farmaceutico nella zona di Grotteria Centro;

- la Regione Calabria, con nota prot. n. 66353 del 22 febbraio 2018, nel riscontrare la richiesta del Comune di istituzione di un dispensario farmaceutico permanente nel proprio centro storico, rigettava l'istanza per carenza dei presupposti richiesti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia;

- con nota del 22 marzo 2018, prot. n. 2047, la dott.ssa S., preso atto del rigetto della richiesta di istituzione del dispensario farmaceutico da parte della Regione Calabria, comunicava al Comune che, in previsione del trasferimento della sede farmaceutica nella frazione di Grotteria Mare, avrebbe garantito l'erogazione del servizio di consegna a domicilio dei farmaci alla popolazione residente nel centro storico del Comune;

- l'A.S.P. di Reggio Calabria, sollecitata dalla parte istante a proseguire il procedimento amministrativo per il trasferimento della farmacia, con nota prot. n. 1832/SFT del 26 luglio 2018 comunicava che l'istanza a suo tempo presentata dall'interessata era da ritenersi inammissibile fino a quando il Comune di Grotteria non avesse provveduto a modificare o eliminare del tutto il vincolo del dispensario;

- con nota del 24 settembre 2018, acquisita al prot. n. 6217 del Comune di Grotteria, la dott.ssa S., richiamati gli atti amministrativi precedenti e la corrispondenza intercorsa con i detti Uffici, comunicava *"in qualità di gestore di un servizio pubblico, l'acquisizione del nulla osta da parte del Comune di Grotteria per lo spostamento dei locali della farmacia, avvalendosi dell'art. 17 bis della legge 241/1990"*;

- il Commissario Straordinario del Comune di Grotteria, con nota del 16 ottobre 2018, prot. n. 6877, replicava affermando che nella vicenda in esame non potesse trovare applicazione il modulo procedimentale del silenzio assenso, dovendo pertanto ritenersi rigettata l'istanza volta all'ottenimento del nulla osta al trasferimento della farmacia;

- con nota prot. n. 2441 del 7 novembre 2018 la S.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale dell'ASP di Reggio Calabria, preso atto del diniego da parte della Regione alla richiesta di istituzione del dispensario nella località di Grotteria Centro, costituente condizione vincolante al rilascio dell'autorizzazione comunale al trasferimento, comunicava la mancata conclusione del procedimento di trasferimento dei locali della "Farmacia A.", avendo ritenuto, per la parte di propria competenza, la domanda di trasferimento << *inammissibile fino a quando il Comune vorrà eventualmente modificare o eliminare del tutto il vincolo del dispensario permanente* ", essendo il Comune l'ente cui compete la gestione della Pianta Organica, inclusi i decentramenti ed i trasferimenti delle farmacie all'interno della sede (Cfr. Circolare regionale prot. n. 170344 del 16 maggio 2018)>>;

-con successiva nota prot. n. 7785 del 20 novembre 2018 il Comune, preso atto del contenuto dell'anzidetta nota dell'ASP, confermava quanto stabilito nella delibera n. 34 del 16 ottobre 2017, ribadendo che l'autorizzazione al trasferimento era subordinata alla possibilità di garantire l'istituzione di un dispensario

farmaceutico nel luogo prima assistito dalla presenza della farmacia e confermando perciò le ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza;

- la dott.ssa S., con ulteriore nota a firma di legale di fiducia del 3 dicembre 2018, depositata in data 4 dicembre 2018 (acquisita agli atti del Comune di Grotteria con prot. n. 8133), reiterava ulteriormente le proprie richieste, rivendicando in particolare la "nullità di diritto" della condizione dell'istituzione del dispensario alla quale l'Ente aveva subordinato il rilascio dell'autorizzazione, in quanto dipendente dalla volontà di un terzo soggetto, e confermando la propria disponibilità a garantire il servizio di consegna a domicilio dei farmaci nel centro storico o, alternativamente, a gestire il dispensario all'uopo da istituirsi da parte del Comune medesimo, ritenuto dalla parte istante unico ente competente in materia di istituzione di dispensari farmaceutici;

- il Commissario Straordinario del Comune di Grotteria, con nota prot. n. 8537 del 28 dicembre 2018, riscontrava tale ultima comunicazione confermando il diniego e ribadendo l'avvenuta conclusione del procedimento;

- in data 18 giugno 2019 l'A.S.P. di Reggio Calabria con nota prot. n. 820/SFT comunicava l'invariata permanenza delle condizioni ostative al rilascio della sollecitata autorizzazione, ribadendo, per quanto di propria competenza, l'inammissibilità dell'istanza per effetto della mancata modificazione o soppressione, da parte del Comune, del vincolo del dispensario;

- con successiva nota del 22 luglio 2019, acquisita al protocollo comunale con il n. 3892, la dott.ssa S. reiterava ulteriormente la richiesta di trasferimento dei locali della farmacia, richiamando le medesime ragioni rassegnate a sostegno delle precedenti istanze e segnalando, in aggiunta, la sopravvenuta indisponibilità, a far data dal 31 dicembre 2019, dell'immobile detenuto in locazione ed ubicato nel centro storico, già ospitante la sede dell'attività di farmacia nel centro storico;

- anche su detta nuova istanza si registrava il diniego di autorizzazione da parte del Comune di Grotteria, con nota dell'8 novembre 2019, prot. n. 7234, rappresentandosi "che il procedimento era già stato concluso con la nota del 28 dicembre 2018, prot. n. 8537 di questo Ente";

- la dott.ssa S., nonostante la mancanza del provvedimento comunale di autorizzazione, procedeva comunque al trasferimento della farmacia dal centro storico di Grotteria nei nuovi locali siti nella zona di Grotteria Mare, sospendendo l'attività di vendita del primo esercizio in data 10 dicembre 2019;

- a seguito di sopralluogo della Polizia Municipale eseguito in data 17 dicembre 2019, è stato accertato che la dott.ssa S. ha chiuso l'attività di farmacia esercitata presso i locali siti nel centro storico a far data dal 10 dicembre 2019, trasferendo la farmacia in nuovi locali siti nella frazione Grotteria Mare; ciò nonostante il mancato avveramento della condizione apposta alla richiamata D.G.C. del Comune di Grotteria n. 34 del 16 ottobre 2017, e la consequenziale inefficacia del nulla-osta al trasferimento della farmacia;

- con ordinanza sindacale n. 18 del 20 dicembre 2019, notificata in pari data, il Comune intimava alla parte istante "la sospensione immediata del procedimento di trasferimento dell'esercizio della farmacia Dott.ssa A. S. – sita in via Gramsci in Grotteria centro nei nuovi locali siti in c/da Grotteria Mare";

-con deliberazione n. 28 del 27 dicembre 2019, prot. n. 1013 del 13 febbraio 2020, il Consiglio Comunale di Grotteria confermava l'ubicazione della prima sede farmaceutica del Comune nel centro storico;

- seguiva ulteriore sopralluogo da parte della Polizia Municipale del Comune di Grotteria in data 8 gennaio 2020 per la verifica dell'osservanza del provvedimento sindacale n. 18/2019, da cui emergeva la prosecuzione dell'attività commerciale nei nuovi locali siti nella contrada Grotteria Mare e, specularmente, la chiusura della farmacia prima operante in via Gramsci, sulla cui porta si riscontrava la presenza di un avviso alla clientela circa l'avvenuto trasferimento dell'attività nella "nuova sede sita in Grotteria Mare n. 2/A";

- in conseguenza dell'accertata inottemperanza all'ordinanza n. 18/2019 il Sindaco, in data 23 gennaio 2020, adottava un nuovo provvedimento contingibile con cui veniva disposta la chiusura immediata della farmacia aperta senza autorizzazione nella contrada marina del Comune, nonché la cessazione immediata dell'attività di farmacia ivi esercitata;

- anche detta ordinanza restava inosservata, per come emergente dal verbale di accertamento del 24 gennaio 2020 redatto dal personale del Comando di Polizia Locale del Comune, risultando l'attività commerciale, a detta data, ancora operativa ed aperta al pubblico;

- in data 4 febbraio 2020, veniva data esecuzione coattiva all'ordinanza sindacale del 23 gennaio 2020, procedendosi alla chiusura della farmacia con apposizione dei sigilli;

- avverso i suddetti provvedimenti comunali la dott.ssa S. proponeva innanzi al TAR Calabria Sezione di Reggio Calabria il ricorso identificato con R.G. n. 58/2020, integrato con motivi aggiunti;
- il TAR Calabria Sez. Reggio Calabria, con ordinanza n. 44 del 24 febbraio 2020, accoglieva l'istanza cautelare presentata dalla ricorrente, disponendo la sospensione dei provvedimenti impugnati;
- con sentenza n. 140 del 16 febbraio 2021 il TAR Calabria – Sezione di Reggio Calabria, ritenuto di non potere confermare le determinazioni, favorevoli alla ricorrente, assunte nella precedente sede cautelare, rigettava il ricorso principale e quello per motivi aggiunti, ritenendo l'atto di diniego del Comune (prot. n. 7234 dell'8 novembre 2019) meramente confermativo del precedente diniego formalizzato con nota prot. n. 8537 del 28 dicembre 2018, sulla scorta del rilievo dell'assenza di nuove valutazioni istruttorie compiute dal Comune a seguito dell'ultima istanza del 22 luglio 2019;
- con ordinanza n. 25 del 24 febbraio 2021, prot. n. 1344, vista la sentenza n. 140 del 16 febbraio 2021 del TAR Reggio Calabria che ha confermato la legittimità ed efficacia dei provvedimenti comunali impugnati, il Sindaco del Comune di Grotteria disponeva l'immediata riapertura dell'esercizio farmaceutico sito nel Centro Storico, alla Via Gramsci;
- con nota prot. n. 1769 del 10 marzo 2021, il Comune di Grotteria, considerata la mancata ottemperanza all'ordinanza sindacale n. 25/2021, come accertato dalla Polizia Locale, richiedeva l'intervento a fini ispettivi dell'ASP di Reggio Calabria e l'adozione dei conseguenziali provvedimenti sanzionatori;
- con ricorso R.G. n. 2152/2021 la dott.ssa S. proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza del TAR Calabria n. 140 del 16 febbraio 2021;
- a seguito dell'ordinanza n. 2302/2021, pubblicata in data 7 maggio 2021, con cui Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare, per l'effetto sospendendo l'esecutività della sentenza del TAR Calabria n. 140/2021, la dott.ssa S. provvedeva a trasferire definitivamente la propria farmacia nei nuovi locali ubicati nella località "Grotteria Mare";
- il Consiglio di Stato – Sez. III, con sentenza n. 7529 pubblicata in data 11 novembre 2021, ha annullato il provvedimento con il quale il Comune di Grotteria ha negato l'autorizzazione al trasferimento della "Farmacia A. S." nell'ambito della sede di competenza (nota comunale dell'8 novembre 2019), nonché le ordinanze contingibili ed urgenti n. 18 del 20 dicembre 2019 e n. 19 del 23 gennaio 2020, con le quali il medesimo Comune ha imposto alla farmacia della dott.ssa S. "la sospensione immediata del procedimento di trasferimento" e la chiusura del presidio farmaceutico di nuova apertura;
- a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 7529/2021 la S.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale dell'ASP di Reggio Calabria, con nota prot. n. 239 del 23 febbraio 2022 ha comunicato l'avvio della procedura prevista dall'art. 1 della legge n. 362/1991 dando atto dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio dell'ASP dell'istanza di trasferimento della farmacia della dott.ssa S., precisando espressamente che << al fine di poter proseguire nell'iter con inoltro della documentazione alla Commissione Farmaceutica ex art. 14 L.R. n. 18/90 per l'ispezione di competenza da inoltrare al Comune, si rimane in attesa della copia del Nulla-Osta per avvenuta pubblicazione per 15 gg all'Albo Pretorio del Comune interessato, previsto dall'art. 1 della L. n. 362/91. E' appena il caso di ricordare che, riguardo i trasferimenti dei locali di farmacie, questa ASP fornisce un parere esclusivamente tecnico-sanitario sui locali stessi (cfr. Circolare regionale n. 170344 del 16.5.2018 e sentenze Cons. Stato in materia), attenendo alla competenza del Comune l'atto autorizzatorio >>;
- a seguito del deposito della suddetta sentenza del Consiglio di Stato n.7529/2021, il Comune di Grotteria, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 7 marzo 2022, prot. n. 1686 del 9 marzo 2022, approvava la revisione biennale della pianta organica delle sedi farmaceutiche del territorio comunale, individuando il nuovo perimetro della 1^ sede farmaceutica, i cui confini venivano così rideterminati: "Grotteria Centro", nonché il nuovo perimetro della 2^ sede farmaceutica, i cui confini venivano così rideterminati: "Territorio del Comune ad ovest del fiume Torbido";
- segnatamente, con la richiamata D.C.C. n. 4/2022 veniva soppresso l'accorpamento della frazione Grotteria Mare al territorio del Centro Storico, di cui alla precedente D.C.C. n. 28 del 24 ottobre 2012, per cui la suddetta frazione è stata esclusa dal perimetro della 1^ sede farmaceutica "Grotteria Centro" per essere inclusa entro i confini della 2^ sede farmaceutica "Territorio del Comune ad ovest del fiume Torbido", con la conseguenza che a far data dall'assunzione del richiamato provvedimento comunale l'esercizio farmaceutico gestito sotto forma di impresa individuale ed avente denominazione "Farmacia A. della Dott.ssa A. M. S.", corrente nella frazione Grotteria Mare, risultava ricadere entro i confini della 2^ sede farmaceutica, collocandosi al di fuori dei confini del proprio territorio di appartenenza (1^ sede farmaceutica - Grotteria Centro);

- con nota prot. n. 2155 del 27 aprile 2022 il Comune di Grotteria, a seguito dell'adozione della richiamata delibera di C.C. n. 4 del 7 marzo 2022, comunicava alla dott.ssa S. l'avvio del procedimento di decadenza della licenza dell'esercizio farmaceutico;

- con ricorso R.G. n. 4026/2022, promosso innanzi al Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 112 c.p.a., la dott.ssa S. ha agito per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 7529/2021 emanata dalla medesima sezione del Supremo Organo di giustizia amministrativa;

- il Consiglio di Stato - Sezione III, con sentenza n. 6317 del 20 luglio 2022, ha rigettato il ricorso per l'ottemperanza, non ravvisando nella delibera n. 4/2022 il carattere elusivo o violativo della sentenza n. 7529/2021, poiché *"trattandosi di attività amministrativa estranea a quella oggetto della pronuncia giudiziale favorevole alla ricorrente, essa è sottratta al giudizio di ottemperanza e rientra nel regime ordinario dell'impugnazione, che la stessa parte ricorrente dà atto di avere attivato, avendo proposto un'autonoma azione di annullamento della delibera n. 4 del 2022, tutt'ora pendente innanzi al giudice di primo grado. [...] Alla luce di quanto esposto e dell'attuale pendenza dell'impugnazione sui nuovi atti di pianificazione del servizio farmaceutico comunale, occorre procedere al rigetto del ricorso ex art. 112 c.p.a., fatta salva la possibilità per la parte di riproporlo ove le delibere di revisione della pianta organica comunale fossero annullate e fosse ripristinato il precedente assetto territoriale, compatibile con la sua istanza di autorizzazione al trasferimento"*;

- con ricorso R.G. n. 268/2022, promosso innanzi al TAR Calabria, la dott.ssa S. ha impugnato la delibera del Consiglio comunale di Grotteria n. 4 del 7 marzo 2022, recante la revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche, nonché la nota comunale prot. n. 2755 del 27 aprile 2022, chiedendone l'annullamento;

DATO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 65618 del 31 gennaio 2024 il competente Settore Assistenza Farmaceutica del Dipartimento *"Salute e Welfare"* invitava e diffidava la dott.ssa S. a ricollocare la farmacia nei locali originariamente autorizzati ovvero, in caso di comprovata indisponibilità degli stessi, a provvedere al trasferimento in altri locali commerciali ubicati entro il perimetro della propria sede di afferenza all'interno del Centro Storico del Comune, entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione (31 gennaio 2024), con espresso avvertimento che, in difetto, sarebbe stato avviato il procedimento di decadenza dalla titolarità della sede farmaceutica;
- la suddetta nota regionale di diffida, avente natura di atto endo-procedimentale, meramente preparatorio rispetto all'adozione del provvedimento sanzionatorio di decadenza dalla titolarità della farmacia, veniva impugnata innanzi al T.A.R. Calabria con ricorso R.G. n. 279/2024;
- con nota prot. n. 5736 del 2 agosto 2024, trasmessa a mezzo PEC di pari data, il Comune di Grotteria formulava al Dipartimento *"Salute e Welfare"* quesito in merito alla possibilità di istituire un dispensario farmaceutico permanente nella frazione *"Grotteria Centro"* in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 1205/2018, che prevede la facoltà per le Regioni, nel caso in cui l'esercizio di pertinenza della sede risulti regolarmente aperto e funzionante, di istituire dispensari c.d. accessori a fronte di una effettiva e comprovata mancanza di assistenza farmaceutica in loco e di un'oggettiva difficoltà per gli abitanti di raggiungere la sede farmaceutica viciniora ubicata in altra località;
- con nota prot. n. 515896 del 6 agosto 2024 il competente Settore Assistenza Farmaceutica del Dipartimento *"Salute e Welfare"* rispondeva affermativamente al quesito, ritenendo il caso di specie riconducibile alla fattispecie di creazione giurisprudenziale del dispensario accessorio, di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1205/2018; ciononostante la Giunta del Comune di Grotteria, a tutt'oggi, non ha provveduto ad assumere la deliberazione recante la richiesta di istituzione di un dispensario farmaceutico nella zona di Grotteria Centro, ai sensi del richiamato orientamento giurisprudenziale;
- con nota prot. n. 556313 del 5 settembre 2024, trasmessa alla farmacista interessata a mezzo PEC di pari data, il Settore Assistenza Farmaceutica, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato alla dichiarazione di decadenza dalla titolarità della sede farmaceutica n. 1 del Comune di Grotteria (RC) e dell'azienda commerciale che vi è connessa;
- la dott.ssa S., per il tramite del proprio legale di fiducia, con PEC del 9 ottobre 2024 depositava memorie ex art. 10 legge 241/90, contestando in particolare l'applicabilità dell'art. 113 *lett. e)* T.U.L.L.SS. al caso di specie e formulando al contempo istanza di sospensione del procedimento;

- con nota prot. n. 644022 del 14 ottobre 2024 il competente Settore Assistenza Farmaceutica, in replica alle osservazioni formulate ex art. 10, comma 1, *lett. b)* della legge 241/1990, ne ha disposto il rigetto, evidenziando, con riferimento all'interpretazione della norma di cui all'art. 113 *lett. e)* T.U.L.S., che: << *l'art. 113 lett. e) T.u.l.s. secondo il quale la decadenza dalla titolarità di farmacia si verifica «per constatata, reiterata o abituale negligenza e irregolarità nell'esercizio della farmacia o per altri fatti imputabili al titolare autorizzato, dai quali sia derivato grave danno alla incolumità individuale o alla salute pubblica» prevede due fattispecie nettamente distinte e il requisito del documento alla salute pubblica è contemplato solo dalla seconda fattispecie in quanto il dato letterale della norma riferisce il grave danno alla incolumità individuale o alla salute pubblica agli «altri fatti» («altri fatti... dai quali sia derivato») e non alla precedente previsione («reiterata o abituale negligenza e irregolarità nell'esercizio della farmacia») >> (T.A.R. Lombardia Sez. I - Milano, Sen-tenza n. 3666 del 16/09/2005);*
- nella sopracitata nota prot. n. 644022 del 14 ottobre 2024 , è stato altresì richiamato il recente orientamento del TAR Lazio, che in proposito ha osservato <<(…) affinché possa essere integrata la fattispecie di cui all'art. 113, lett. e) del R.D. n. 1265/1934, non occorre la prova della sussistenza di un grave danno alla incolumità individuale o alla salute pubblica, dovendo, tale elemento, sulla base del tenore letterale della norma e della ratio alla stessa sottesa, essere riferito all'inciso "altri fatti imputabili al titolare autorizzato" relativi quindi ad ipotesi diverse da quelle di "constatata, reiterata o abituale negligenza e irregolarità nell'esercizio della farmacia">> (TAR Lazio – Sez. II – Sentenza n. 12404 del 03/11/2015);
- in data 30 ottobre 2024, sussistendo la competenza regionale in materia di dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio farmaceutico ai sensi degli artt. 2, comma 1, *lett. c) - d)* - 11 della L.R. n. 18/1990 - 21-bis, comma 1, della L.R. n. 7/1996, si è riunita la Commissione Farmaceutica Regionale, al fine di rendere il parere previsto dall'art. 2, comma 2, della L.R. n. 18/1990; come evincesi dal verbale n. 1/2024, conservato in atti, la Commissione, al fine di rendere il proprio parere in merito all'assunzione del provvedimento di decadenza della farmacia in argomento, ha ravvisato la necessità di acquisire motivato parere legale dell'Avvocatura Regionale relativamente agli effetti della sentenza del Consiglio di Stato n. 6317/2022 sulla precedente pronuncia n. 7529/2021, nonché relativamente alla deliberazione del Consiglio Comunale di Grotteria n. 4 del 7 marzo del 2022, allora vigente;
- con nota prot. n. 689292 del 4 novembre 2024 il Settore Assistenza Farmaceutica ha formalizzato all'Avvocatura Regionale richiesta di parere legale in merito all'assunzione del provvedimento di decadenza dalla titolarità della sede farmaceutica di che trattasi;
- con nota prot. n. 758002 del 3 dicembre 2024 l'Avvocatura Regionale ha reso il richiesto parere, ritenendo conclusivamente che l'esercizio dell'attività farmaceutica, a partire dal giorno 8 maggio 2021, senza la prescritta preventiva autorizzazione al trasferimento dei locali, oltre che senza il necessario nulla osta dell'A.S.P. competente per territorio - integra una condotta irregolare da sola sufficiente a sorreggere, a livello motivazionale, un provvedimento di decadenza;

PRESO ATTO CHE:

- il TAR Calabria – Sezione di Reggio Calabria, con sentenza n. 168 pubblicata in data 12 marzo 2025, in accoglimento del ricorso R.G. 268/2022 promosso dalla dott.ssa S., ha annullato la deliberazione consiliare n. 4/2022 del Comune di Grotteria, ripristinando per l'effetto la pianta organica previgente, approvata con D.C.C. n. 28 del 24 ottobre 2012, in forza della quale la zona di *Grotteria Mare* risulta ricompresa nel perimetro della sede farmaceutica n. 1, di titolarità della ricorrente;
- a seguito della pubblicazione della summenzionata sentenza la dott.ssa S. ha nuovamente promosso innanzi al Consiglio di Stato giudizio (iscritto al numero di R.G. 2748/2025) per l'ottemperanza alla sentenza n. 7529 dell'11 novembre 2021, resa dalla terza Sezione del Consiglio di Stato all'esito del giudizio di appello R.G. 2152/2021, chiedendo al Consiglio di Stato adito, in accoglimento del ricorso, di ordinare al Comune di Grotteria: << (...) di ottemperare alla sentenza resa dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato n. 7529 dell'11 novembre 2021 e per l'effetto adottare il provvedimento autorizzativo del trasferimento della farmacia della dott.ssa A. S. a far tempo dalla istanza presentata il 22 luglio 2019 presso la località "Grotteria Mare" ove l'esercizio è ubicato ed ivi è aperto al pubblico a far tempo dal 22 aprile 2020 (...) >>;

RILEVATO CHE:

- a far data dall'8 maggio 2021, l'attività farmaceutica risulta esercitata nella nuova sede ubicata nella frazione "Grotteria Mare", laddove la farmacia è stata trasferita senza la preventiva autorizzazione

comunale ai trasferimento dei locali (per come imposto dall'art. 1, l. n. 475/1968, in combinato disposto con l'art. 11, legge n. 27/2012);

- a far data dall'8 maggio 2021 l'attività di farmacia risulta altresì esercitata in mancanza del necessario nulla osta dell'ASP competente per territorio; difatti, come evincesi dal contenuto delle note a firma del Direttore della S.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria prot. n. 1832 del 26 luglio 2018 - prot. n. 2441 del 7 novembre 2018 - prot. n. 820 del 18 giugno 2019 e prot. n. 239 del 23 febbraio 2022, la Commissione Farmaceutica aziendale non ha eseguito presso i nuovi locali della "Farmacia A." - ubicati nella Frazione Mare del Comune di Grotteria - il sopralluogo ispettivo previsto dall'art. 111 del R.D. n. 1265/1934, né conseguentemente reso il parere favorevole alla continuazione dell'esercizio farmaceutico, prodromico al rilascio dell'atto autorizzatorio finale da parte del Comune di Grotteria, competente per materia;
- a seguito della sopracitata sentenza del TAR Calabria Sez. Reggio Calabria n. 168 del 12 marzo 2025 e del conseguenziale annullamento della delibera del Consiglio Comunale di Grotteria n. 4/2022, la fattispecie di "reiterata irregolarità nell'esercizio della farmacia", legittimante l'adozione del provvedimento di decadenza ex art. 113 *lett. e*) R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, è venuta meno relativamente alla sola circostanza fattuale dell'ubicazione dei locali della farmacia al di fuori del territorio di afferenza della sede farmaceutica n. 1 – atteso che la richiamata sentenza ha ripristinato con effetto retroattivo la previgente pianta organica in base alla quale la frazione "Grotteria Mare" risulta ricompresa entro i confini della sede farmaceutica n. 1 - ma si configura con riferimento alla diversa ed ulteriore circostanza fattuale dell'esercizio dell'attività in assenza della prescritta autorizzazione comunale al trasferimento dei locali della farmacia nell'ambito della sede farmaceutica di afferenza, rispetto alla quale la sentenza n. 168/2025 non ha prodotto alcun effetto; difatti, l'esercizio della professione in locali non autorizzati integra una violazione differente da quella correlata all'ubicazione dei locali della farmacia al di fuori del perimetro della afferente sede farmaceutica;
- la circostanza fattuale dell'esercizio dell'attività farmaceutica in assenza della preventiva autorizzazione comunale al trasferimento dei locali della farmacia, nonché del preventivo nulla osta dell'ASP competente per territorio, che va protraendosi ininterrottamente dal giorno 8 maggio 2021, integra di per sé la fattispecie prevista dall'art. 113, comma 1, *lett. e*), R.D. n. 1265/1934, in forza del quale la decadenza è disposta per reiterata o abituale negligenza e irregolarità nell'esercizio della farmacia;

CONSIDERATO CHE:

- il Tar Lazio, con sentenza n. 14453/2014, ha chiarito che: << *l'obbligo di diligenza – cui parametrare l'intervenuta violazione ai sensi dell'art. 113, lettera e), del R.D. n. 1265 del 1934 – costituisce una clausola generale, la cui estensione va quindi declinata sulla base delle qualità soggettive del professionista e della funzione svolta alla luce di un criterio elastico da sostanziare in relazione alle singole fattispecie, coerentemente con le finalità di tutela sottese alle regole di comportamento gravanti su un titolare di sede farmaceutica, declinate alla stregua del normale grado di specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente ci si può attendere secondo i principi generali di correttezza e di buona fede nello specifico settore di attività >>;*
- dall'enunciato principio di diritto discende che il farmacista, titolare di sede farmaceutica, deve esercitare la sua attività con diligenza, costituendo l'art. 113, R.D. n. 1265/1934 una clausola generale sulla quale valutare la condotta tenuta, in ordine alle irregolarità commesse e alla reiterata violazione di regole di comportamento, tra le quali rientrano le violazioni collegate all'esercizio della professione in una sede non autorizzata; in sostanza, la fattispecie di reiterata o abituale negligenza e irregolarità nell'esercizio della farmacia è applicabile non solo ai comportamenti illeciti assunti dal titolare della farmacia nell'esercizio dell'attività di dispensazione dei farmaci, bensì a qualunque condotta integrante violazione di regole di comportamento (ad esempio, amministrative e penali) imputabili al farmacista titolare di farmacia;
- l'attività istruttoria propedeutica all'adozione del provvedimento finale e finalizzata ad individuare i fatti nella loro materialità ed a valutare l'applicabilità agli stessi della sanzione della decadenza dalla titolarità della farmacia di cui alla lettera e) dell'art. 113 T.U.L.S. per << *constatata reiterata o abituale negligenza e irregolarità nell'esercizio della farmacia* >> è di competenza dell'amministrazione regionale;

RICHIAMATI:

- l'art. 2, comma 1, *lett. c)* e *lett. d)*, L.R. n. 18/1990 ai sensi del quale la Giunta regionale adotta i provvedimenti in materia di autorizzazione, anche se provvisoria, all'esercizio farmaceutico ed i provvedimenti di decadenza dalle autorizzazioni sub *lett. c)*;
- l'art. 2, comma 2, L.R. n. 18/1990, ai sensi del quale la Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui al comma precedente sentito il parere della Commissione Farmaceutica Regionale;
- l'art. 11 della L.R. 18/1990, il quale stabilisce che: *“La decadenza della territorialità dell'esercizio farmaceutico deve essere dichiarata nei casi espressamente previsti dagli artt. 108, 111, e 113 del T.U delle leggi sanitarie, approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265 nonché dagli artt. 11 e 14 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni ed integrazioni”*;
- l'art. 21 – bis, comma 1, L.R. n. 7/1996, che dispone: *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, le disposizioni legislative e regolamentari, sia previgenti sia emanate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, che attribuiscono alla Giunta regionale attività di gestione o negoziale nonché l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi, di cui agli articoli 14 e 17, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”*, ai sensi del quale la competenza ad adottare il provvedimento di decadenza spetta al dirigente competente per materia, titolare dell'attività di gestione;

PRESO ATTO del parere favorevole all'assunzione del provvedimento di decadenza dalla titolarità della sede farmaceutica n. 1 del Comune di Grotteria (RC) per *“reiterata irregolarità nell'esercizio della farmacia”*, ai sensi dell'art. 113, primo comma, *lett. e)* del R.D. n.1265/1934 (T.U.LL.SS.), reso ex art. 2, comma 2, L.R. 18/90 dai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale all'esito della riunione tenutasi in data 27 marzo 2025 e presieduta dal dott. Francesco Lucia - Dirigente Generale vicario del Dipartimento *“Salute e Welfare”* giusta D.D.G. n. 19510 del 19/12/2023 – per delega del Dirigente Generale dott. Tommaso Calabrò, come evincesi dal verbale n. 2/2025 del 27 marzo 2025, conservato in atti;

RITENUTO necessario dichiarare la decadenza dalla titolarità della sede farmaceutica n. 1 del Comune di Grotteria (RC) della dott.ssa S. A. M., già autorizzata con decreto dirigenziale n. 16425 del 30 dicembre 2011, per *“reiterata irregolarità nell'esercizio della farmacia”* ai sensi dell'art. 113, comma 1, *lett. e)* del R.D. n. 1265/1934 (T.U.LL.SS.);

DATO ATTO CHE:

- per effetto della intervenuta decadenza dalla titolarità la sede farmaceutica rurale n. 1 del Comune di Grotteria (RC) è dichiarata vacante ed in quanto tale risulta disponibile per l'assegnazione definitiva a nuovo titolare all'esito di concorso pubblico ordinario, ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii, nonché per l'assegnazione in gestione provvisoria ai sensi dell'art. 129 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U.LL.SS.), dell'art.1, comma 2, della legge n. 48/1990 e dell'art. 9 della L.R. n. 18/1990;
- con successivi provvedimenti la sede farmaceutica in argomento sarà inserita nell'elenco delle sedi da assegnare in gestione provvisoria all'esito della procedura indetta con decreto dirigenziale n. 13458 del 25 settembre 2023, attualmente in itinere, nonché nell'elenco delle sedi da assegnare in titolarità individuale all'esito del concorso pubblico regionale ordinario per titoli ed esame, finalizzato alla formazione di una graduatoria regionale di farmacisti idonei, avente validità quadriennale, che dovrà essere indetto ed espletato ogni quattro anni, ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii e dell'art. 6, comma 2, L.R. n. 18/1990 e ss.mm.ii.;

FATTO SALVO l'esito del giudizio per l'ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7529 dell'11 novembre 2021, attualmente pendente innanzi al Consiglio di Stato ed iscritto al numero di R.G. 2748/2025;

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate di:

1. DICHIARARE la decadenza dalla titolarità della sede farmaceutica rurale n. 1 del Comune di Grotteria (RC) della dott.ssa S. A. M., già autorizzata con decreto dirigenziale n. 16425 del 30 dicembre 2011, per "*reiterata irregolarità nell'esercizio della farmacia*" ai sensi dell'art. 113, comma 1, lett. e) del R.D. n. 1265/1934 (T.U.LL.SS.);

2. DARE ATTO CHE per effetto della intervenuta decadenza dalla titolarità la sede farmaceutica n. 1 del Comune di Grotteria (RC) è dichiarata vacante ed in quanto tale risulta disponibile per l'assegnazione definitiva a nuovo titolare all'esito di concorso pubblico ordinario, ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii, nonché per l'assegnazione in gestione provvisoria ai sensi dell'art. 129 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U.LL.SS.), dell'art.1, comma 2, della legge n. 48/1990 e dell'art. 9 della L.R. n. 18/1990;

3. DARE ATTO CHE con successivi provvedimenti la sede farmaceutica in argomento sarà inserita nell'elenco delle sedi da assegnare in gestione provvisoria all'esito della procedura indetta con decreto dirigenziale n. 13458 del 25 settembre 2023, attualmente in itinere, nonché nell'elenco delle sedi da assegnare in titolarità individuale all'esito del concorso pubblico regionale ordinario per titoli ed esame, finalizzato alla formazione di una graduatoria regionale di farmacisti idonei, avente validità quadriennale, che dovrà essere indetto ed espletato ogni quattro anni, ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii e dell'art. 6, comma 2, L.R. n. 18/1990 e ss.mm.ii.;

4. DEMANDARE all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria - S.C. Assistenza Farmaceutica, la verifica dell'effettiva chiusura della farmacia, in ottemperanza a quanto stabilito con il presente atto, dandone comunicazione al Settore n. 3 "*Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco*" del Dipartimento "*Salute e Welfare*" della Regione Calabria;

5. NOTIFICARE a mezzo PEC, a cura del Responsabile del Procedimento, copia del presente provvedimento a:

- Dott.ssa S. A. M.;
- Comune di Grotteria (RC);
- Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria – S.C. Assistenza Farmaceutica;
- Ordine Provinciale dei Farmacisti della Provincia di Reggio Calabria;

6. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

8. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
AMBROSIO OTELLO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
CALABRO' TOMMASO
(con firma digitale)